

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERIOLI, CAMBA, PUCCI di BARSENTO, BOZZI

Presentata il 17 maggio 1971

Nuove norme in merito alla pensione di reversibilità spettante ai superstiti dei titolari di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, deceduti prima del compimento del sessantesimo anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, concernente l'aumento ed il nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, all'ultimo comma stabilisce che « Il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia successivamente al 30 aprile 1968 l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto ».

Lo stesso diritto è stato successivamente concesso con la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, anche ai titolari di pensione di anzianità che abbiano compiuto l'età prevista

per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968.

Come si vede, in base a quanto stabilito dal citato articolo 13, i titolari di pensione di anzianità liquidata in base al sistema contributivo possono a domanda ottenere la riliquidazione della pensione con il sistema retributivo se ricorrano due condizioni, e cioè:

il versamento di contributi effettivi o figurativi nel periodo di tempo che va dalla decorrenza della pensione di anzianità alla data di compimento dell'età pensionabile;

il compimento dell'età pensionabile (cioè, del sessantesimo anno di età).

Ora, può accadere che il pensionato di anzianità muoia dopo il compimento dell'età pensionabile, prima però di aver presentato domanda per la riliquidazione della sua pensione sulla base delle nuove norme. L'INPS, con l'opportuna circolare n. 53359/PRS/14 del 23 gennaio 1969, ha disposto che in questo caso i superstiti di esso hanno titolo alla pensione di reversibilità calcolata col sistema retributivo.

Diverso, invece, è il caso in cui il pensionato di anzianità muoia prima del compimento

mento della età pensionabile, per cui viene a mancare una delle condizioni richieste dalle norme vigenti per poter chiedere ed ottenere la riliquidazione della pensione sulla base del sistema retributivo. Ne consegue che tra i superstiti del pensionato di anzianità morto dopo il compimento del sessantesimo anno di età e quelli del pensionato di anzianità morto prima del compimento di tale età si crea una situazione sperequativa, che può raggiungere notevoli proporzioni, a danno dei secondi e ciò anche nel caso che il loro congiunto dalla data di decorrenza della pensione di anzianità avesse versato più contributi del pensionato di anzianità morto dopo il compimento dell'età pensionabile.

Poiché, ovviamente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non può parificare

l'evento morte al compimento dell'età pensionabile, si avverte la necessità di perfezionare le norme pensionistiche in questione in modo da eliminare la lamentata sperequazione che non trova alcuna giustificazione né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo economico.

A tale fine tende, appunto, la presente legge la quale dispone, in sostanza, che quando il titolare di pensione di anzianità, che ha continuato a versare i contributi, muoia prima del compimento dell'età pensionabile, i suoi superstiti possono presentare domanda perché la pensione di reversibilità ad essi spettante venga calcolata sulla pensione di anzianità del loro congiunto riliquidata con il sistema retributivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Quando il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, muoia prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, la domanda di riliquidazione della pensione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere fatta dai suoi superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, purché tra la data di decorrenza della pensione e quella della morte del suo titolare vi siano state le prescritte contribuzioni.

La pensione ai superstiti calcolata sulla base della pensione riliquidata è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare della pensione avrebbe compiuto l'età pensionabile.

ART. 2.

Ai superstiti del titolare di pensione di anzianità di cui all'articolo precedente che sia morto prima dell'età pensionabile e che se fosse vissuto l'avrebbe compiuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge la pensione di reversibilità è corrisposta sulla base della pensione riliquidata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riliquidazione.